



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.194.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.97.3

Allegati: 4

All. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8266]
(va@pec.mite.gov.it)

All. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8266]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla CCEN Santa Giusta S.r.l.
(ccen_santagiusta@pec.it
luca.ferracuti@geosolargroup.com)

Oggetto:

[ID_VIP: 8266] **PROVINCIA DI ORISTANO (comuni di Oristano e Santa Giusta) – Località "Cirras" - Progetto "SANTA GIUSTA 1" – Realizzazione in area industriale di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di trasmissione nazionale (RTN) di potenza di picco pari a 27.071,07 kW).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: CCEN Santa Giusta S.r.l.

Richiesta integrazioni al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica - art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

e. p. c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA
25/11/2022

e. p. o.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e. p. o.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 2947 del 01/09/2022, n. 3752 del 23/09/2022 e n. 4173 del 06/10/2022, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con nota prot. n. 41214 del 21/11/2022 (Allegato n. 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, ritenendo di dover chiedere l'integrazione del SIA e del progetto presentati con l'istanza VIA con riguardo alla tutela e alla prevenzione del rischio archeologico al fine di evitare impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, come anche per la tutela del patrimonio paesaggistico e del paesaggio;

considerato che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con il contributo istruttorio prot. interno SS-PNRR n. 6007 del 23/11/2022 (Allegato n. 2), ha concordato con la richiesta di documentazione integrativa formulata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;

considerato che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con il contributo istruttorio prot. interno SS-PNRR n. 6036 del 24/11/2022 (Allegato n. 3), non ha rilevato propri aspetti di specifica competenza;

ritenuto di dover chiedere al Proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, fin dalla presente fase VIA, anche nel senso comunicato dalla Soprintendenza ABAP territorialmente competente con il parere del 21/11/2022 sopra citato;

si chiede al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente:

1. le integrazioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 41214 del 21/11/2022 (Allegato n. 1), ai paragrafi A.3 e B.3, come anche specificato dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio prot. interno SS-PNRR n. 6007 del 23/11/2022 (Allegato n. 2);
2. il *Piano di monitoraggio ambientale* (SIA, elaborato n. 030105_SIA) deve essere integrato per tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, predisponendo per ognuna delle relative componenti (Beni culturali e Beni paesaggistici) i differenti elementi e valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;
3. l'integrazione del SIA relativamente alla descrizione degli impatti attesi rispetto al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio effettivamente presenti nell'area vasta di indagine, così come integrati sulla base della richiesta di cui al punto n. 1 del presente elenco;

2



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA
25/11/2022

4. la dichiarazione (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella *Relazione paesaggistica*) relativa a quali accertamenti siano stati condotti per non rappresentare nella documentazione trasmessa le aree gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004 – v. anche le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 04/11/2022, punto n. 1.3). Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i “*Provvedimenti formali di accertamento terre civiche*” sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per i comuni interessati dal progetto), devono essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall’art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”), e dall’art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante “*Norme in materia di domini collettivi*”), per quest’ultima anche qualora le medesime terre siano state liquidate dall’uso civico (v. Allegato n. 4, parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 03/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine “*liquidazione degli usi civici*” usato dalla legge). Il SIA e la *Relazione paesaggistica* devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;
5. la valutazione di proposte alternative di localizzazione dell’impianto fotovoltaico proposto, considerato quanto osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna con le relative osservazioni di cui alla nota prot. n. 28522 del 04/11/2022 relativamente alla sua attuale localizzazione in aree non idonee individuate dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 (v. punto n. 1) e stante la sua rilevata possibile incompatibilità paesaggistica (v. punti nn. 2, 3 e 5, ma anche le osservazioni integrative di cui alla nota prot. n. 28950 dell’8/11/2022, allegato n. 4), ma ancora con il patrimonio archeologico;
6. il SIA, la *Sintesi Non Tecnica*, la *Relazione paesaggistica*, la *Relazione archeologica* e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 5 della presente nota.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

(*) per IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
IL DIRIGENTE
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

PROT. _____ DEL _____
ALLEGATI N. _____ CLASS. _34.43.04/232.35_____
RIF. FOGLIO N. _2947-P_ DEL ___01/09/2022_____

Alla
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: ORISTANO e SANTA GIUSTA (OR) – Località “Cirras”- **Progetto “Santa Giusta 1”**- Realizzazione in area industriale di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di trasmissione nazionale (RTN) di potenza di picco pari a 27.071,07 kW. [ID_VIP: 8266].” - **Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC) – Parere endoprocedimentale – POS SABAP 58278/2022**

Proponente: CCEN Santa Giusta S.r.L.

Responsabile del Procedimento: Area funzionale patrimonio archeologico, dott.ssa Maura Vargiu

Responsabile del Procedimento: Area funzionale paesaggio e beni architettonici, arch. Stefano Montinari

In riferimento alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. n. 2947-P del 01/09/2022, assunta al prot. della Scrivente con il n. 32146-A del 02/09/2022, richiamata la precedente nota della Scrivente n. prot. 33998-P del 21/09/2022 con la quale è stato richiesto di fornire la esatta documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto e viste le note di sollecito n. prot. 4173-P del 06/10/2022, acquisita agli atti dell’ufficio con prot. n. 36011-A del 06/10/2022 e n. prot. 5354-P del 07/11/2002, assunta al prot. della Scrivente con il n. 39580-A di pari data, esaminati gli elaborati progettuali scaricati mediante l’apposito link disponibile sul portale MITE, si comunica quanto segue.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO Funzionario responsabile: dott.ssa Maura Vargiu

Le opere progettuali in esame, ricadenti all’interno del territorio comunale di Santa Giusta, prevedono l’installazione di un generatore fotovoltaico composto da circa 44.000 moduli fotovoltaici al silicio monocristallino, posizionati su una vasta area pianeggiante in località Cirras, collegati mediante un cavidotto interrato in Media Tensione, della lunghezza di circa 7,5 km, al nuovo Satellite collocato in adiacenza alla sede SE di Terna S.p.A., quest’ultimo già esistente in prossimità del confine con il territorio comunale di Oristano.

Considerato che i responsabili dei procedimenti sopraindicati, rispettivamente afferenti alla tutela paesaggistica e alla tutela archeologica, effettuate le istruttorie di competenza anche sulla base della documentazione resa disponibile dal richiedente, hanno riferito quanto segue:

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO

A.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Santa Giusta, Ponte romano sul rio Palmas, collocato in adiacenza alla strada moderna interessata dal passaggio del cavidotto, sottoposto a Dichiarazione di interesse archeologico ai sensi dell’art. 10, c.1 del D.Lgs. 42/2004 (DCR n. 6 del 25/01/2017).
- Comune di Santa Giusta, Necropoli fenicio-punica di Santa Severa, a 100 metri di distanza circa a est del cavidotto interrato, sottoposto a Dichiarazione di particolare interesse archeologico ai sensi dell’art. 10, c.3. lett. a e art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (D.C.R. n. 122 del 16/10/2017).

A.1.b Beni tutelati ope legis ai sensi dell’articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all’articolo 12):

Non presenti.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

A.1.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Gli studi archeologici realizzati nel 2012 nell'ambito del procedimento di adeguamento del Piano urbanistico del comune di Santa Giusta documentano la presenza di una serie di aree di rischio archeologico ricadenti nella porzione territoriale su cui insistono le opere progettuali, come elencate di seguito.

- Comune di Santa Giusta, Loc. Cirras, necropoli di età romana, area di dispersione di materiale archeologico mobile a circa 300 metri di distanza in direzione nord-est dall'impianto principale;
- Comune di Santa Giusta, Loc. Nuragheddu, segnalazione dei resti un edificio nuragico monotorre in prossimità dell'impianto principale;
- Comune di Santa Giusta, Loc. Cirras, stazione litica, area di dispersione di materiale preistorico lambita dal cavidotto interrato;
- Comune di Santa Giusta, Loc. Cuccuru Mannu, insediamento di età punico-romana, area di dispersione di materiale archeologico mobile a circa 150 metri in direzione ovest dal cavidotto interrato;
- Comune di Santa Giusta, Loc. Ponte de Gecca, area di dispersione di materiale mobile di età punica attraversata dal cavidotto interrato;
- Comune di Santa Giusta, Loc. is Forrixeddu, necropoli fenicio-punica, area di rischio attraversata dal cavidotto interrato;
- Comune di Santa Giusta, Loc. Cuccuru de su Fenugu, insediamento, area di dispersione di materiale archeologico mobile a circa 450 metri a ovest dal cavidotto interrato.

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

A.2.a Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

Verificata la documentazione di progetto scaricabile dalla piattaforma www.minambiente.it si rileva che gli elaborati progettuali previsti per le valutazioni relative all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, non risultano conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al DPCM del 14 febbraio 2022 (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati").

In particolare lo studio archeologico presentato si avvale unicamente dell'analisi delle fonti bibliografiche riferite al patrimonio archeologico noto nell'area di intervento, mentre non risulta sia stata esaminata la documentazione d'archivio e non risulta che siano state effettuate indagini archeologiche di superficie.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Rilevate le carenze documentali sopradescritte, lo studio archeologico riferito all'attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere integrato con un'analisi esaustiva del patrimonio archeologico noto nelle aree di intervento e dell'impatto delle opere progettuali sullo stesso, condotta in conformità al disposto del DPCM del 14 febbraio 2022 (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati").

Ai fini della verifica dell'applicabilità della successiva circolare n. 29 DG ABAP del 19/05/2022, si chiede inoltre di trasmettere la documentazione attestante la data degli inviti a presentare le offerte o i preventivi per la verifica dell'interesse archeologico. Anche in caso di non applicabilità della suddetta circolare, gli studi archeologici preliminari dovranno comunque riportare le risultanze dell'esame dei dati di archivio e bibliografici reperibili in riferimento al territorio di intervento e delle ricognizioni di superficie. In particolare, ai fini delle ricognizioni, si segnala che la *località di Nuragheddu* è nota in letteratura scientifica per la presenza di un edificio nuragico di cui allo stato attuale



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

non si conosce l'esatta collocazione.

Le trasformazioni subite da questa porzione territoriale, oggetto nel tempo di un intenso sfruttamento agricolo e interessata, in età moderna, dalla realizzazione di una stazione militare poliarma, rendono indispensabile un'analisi preliminare approfondita mediante ricognizioni di superficie volte ad individuare l'eventuale presenza di evidenze archeologiche mobili o immobili. Pertanto le indagini di superficie dovranno interessare tutte le aree di intervento, ivi comprese quelle di accantieramento, considerando una fascia di rispetto di almeno 500 metri dagli impianti e dal nuovo satellite e di 200 metri per lato dal cavidotto interrato. Gli studi dovranno comprendere anche la lettura della geomorfologia del territorio e le fotointerpretazioni.

A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Il tracciato complessivo dell'opera prevista in progetto attraversa una vasta area caratterizzata da un'altissima densità di evidenze archeologiche consistenti sia in beni archeologici monumentali sia in aree di dispersione di materiale archeologico di superficie pluristratificate. Esse denotano una antropizzazione antica diffusa su tutto il territorio già in età nuragica, strutturata poi in età storica anche in forma urbana come testimoniano importanti ed estesi lembi, ancora conservati sotto la moderna cittadina di Santa Giusta, della città fenicio-punica di *Othoca*. Con particolare riferimento all'area su cui insistono gli impianti in progetto, si sottolinea, pertanto, che persiste il rischio di intercettare depositi archeologici interrati durante le opere di scavo finalizzate alla posa della condotta e all'apprestamento degli impianti e delle aree di accantieramento. Tutto ciò premesso, ai fini del completamento dell'istruttoria relativa alle valutazioni relative all'attivazione della verifica preventiva di interesse archeologico, si resta in attesa della documentazione integrativa sopra descritta.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO Funzionario responsabile: arch. Stefano Montinari

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.

L'area di progetto è interessata da aree dichiarate di particolare interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice:

- "DECRETO ASSESSORIALE 6 aprile 1990. Zona Litoranea del Comune di Arborea con la splendida pineta che si estende a protezione del litorale degli stagni corru de s.ittiri e s.enna arrubia con pini domestici ed eucalpti" (si precisa che il bene si trova alla distanza di circa 1,8 km).

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

L'area di progetto ricade all'interno delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

- Riu Merd'e cani (interseca cavidotto)

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

- Stagno di Pauli Maiori (immediate vicinanze)

Per i vincoli paesaggistici che derivano dalla presenza di aree archeologiche per effetto dell'art. 142 c. 1, lett. m) si rimanda punto A della presente nota.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

L'area di intervento ricade all'interno dell'ambito n. 9 Golfo di Oristano individuato dal PPR. Dal punto di vista dei vincoli paesaggistici di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, l'area è tutelata ai sensi dell'art. 17 delle NTA del PPR, in base al comma 3, lettere:

- a) Fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5, poi esclusa per art.19;
- c) Campi dunari e sistemi di spiaggia:
 - Sistemi di spiaggia (a circa 1,6 km di distanza)
- g) Zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:
 - Zone umide costiere DGR n. 33/37 del 30/09/2010;
 - Lago di Santa Giusta;
 - Pau'li Maiori;
 - Pau'li Figus;
 - Pau'li Nuraghe Sassu;
 - Pau'li Tabentis;
 - Pau'le sa Gora Gora;
 - Paul'li Grablolas;
 - e ulteriori specchi d'acqua non identificati toponomasticamente.
- h) Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee:
 - Riu Merd'e Cani
- k) Aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92 :
 - SIC Stagno di Pauli Maiuri di Oristano (Codice ITB030033) per il passaggio del cavidotto e nelle immediate vicinanze del campo fotovoltaico;
 - ZPS Stagno di Pauli Maiuri di Oristano (Codice ITB034005) nelle immediate vicinanze del cavidotto in progetto e a circa 3 km dal campo fotovoltaico;
 - SIC S'ena Arrubia (Codice ITB030016) in prossimità dell'area di progetto
 - SIC Sassu Cirras (ITB032218) in prossimità dell'area di progetto
 - SIC Stagno Santa Giusta (ITB030037) in prossimità dell'area di progetto

Inoltre il campo fotovoltaico in progetto ricade all'interno di un area individuata ai sensi dell'art. 33 comma 1 delle NTA del PPR e dal DM 10/09/2010 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ritenuta non idonea poiché svolge funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità:

- aree di interesse faunistico (aree non idonee gruppo 13);
- aree importanti per l'avifauna IBA (aree non idonee gruppo 4).

L'area del campo fotovoltaico collocato a Sud dello Stagno di Santa Giusta nella immediata vicinanza di specchi d'acqua si colloca però all'interno di Grandi Aree industriali secondo D.G.R. n. 16/24 del 28/03/2017, *aree brownfield*, definite dal DM 10/09/2010 (paragrafo 16 comma 1 lettera d) "aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati" e preferenziali dove realizzare gli impianti.

Seppur qualificata come brownfield, tuttavia, da un esame diacronico delle ortofoto susseguite dal 1954 al 2016, l'area in oggetto è caratterizzata dall'assenza di urbanizzazione e, soprattutto, dalla presenza di colture erbacee specializzate; aree agroforestali; aree incolte (componenti ambientali PPR).

Dal punto di vista della pianificazione comunale il campo fotovoltaico risulta inserito nella "Sottozona industriale D0" (PRG in vigore). La superficie del campo nella zonizzazione del Consorzio Industriale Provincia di Oristano è



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

individuata come “aree disponibili per industrie sul porto canale: 2Fase”.

B.1.d. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.

Non sono presenti nell'area o nelle sue immediate vicinanze dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella realizzazione di un campo fotovoltaico che occuperà una superficie complessiva disponibile catastale di 29,7997 ha, a destinazione d'uso industriale in località Cirras, a Sud degli abitati di Santa Giusta.

Sarà collegato mediante un cavidotto interrato in Media Tensione, della lunghezza di circa 7,5 km, al nuovo Satellite collocato in adiacenza alla sede SE di Terna S.p.A., già esistente, in prossimità del confine con il territorio comunale di Oristano.

La componente paesaggistica ambientale dominante è *Culture erbacee specializzate; Aree agroforestali; Aree incolte* una piccola parte dell'area complessiva è mappata come *Vegetazione a macchia e in aree umide* (quest'ultima parte è esclusa dal progetto ed è stata considerata una fascia di rispetto).

Le strutture di sostegno dei 44.018 moduli fotovoltaici saranno del tipo a inseguimento monoassiale (tracker), la cui messa in opera verrà attuata per mezzo di un sistema infissione con battipalo nel terreno, in maniera tale da non degradarlo, modificarlo o comprometterne in qualunque modo la natura e le caratteristiche pedologiche.

Si constata l'efficace grado di reversibilità del modello di impianto, tracker posati su palo, privo di fondazione cementizia ma infisso nel terreno, che garantisce la facilità di smantellamento post utilizzo rispetto ad altri sistemi e l'ammodernamento in periodi successivi, senza la necessità di effettuare opere di demolizione, scavi o riporti. Inoltre tale soluzione consente di minimizzare il getto in opera di calcestruzzo che verrà impiegato solo per la realizzazione delle fondazioni delle cabine di servizio.

La superficie effettivamente occupata dall'impianto fotovoltaico sarà delimitata da una recinzione di altezza pari a 2,5 m in rete metallica in acciaio zincato plastificato a maglia romboidale. Essa verrà affiancata verso l'esterno da una zona di piantumazione perimetrale di medesima lunghezza e di ampiezza pari a 1 m. Tale zona di piantumazione, di altezza pari a quella della recinzione, ossia poco più di 2 m, avrà funzioni di schermatura visiva e verrà realizzata impiegando specie arbustive endemiche e specie arboree autoctone, quali Giunco e Tamerice Africana.

Da una verifica sulla documentazione tecnica presentata si deduce, in realtà, che l'altezza massima dell'impianto in condizione d'esercizio durante la rotazione è quasi il doppio, ossia 4,8 m: tanto le fotosimulazioni presentate quanto l'analisi dei punti di vista dello studio di intervisibilità teorica sono state effettuate indicando un'altezza dell'impianto pari a 2,5 m, ossia quando lo stesso si trova in posizione quasi parallela al terreno.

Questo fatto, come sopra evidenziato, sembrerebbe non tener conto della peggiore delle situazioni di esercizio, ovvero quando l'impianto è in posizione pressoché perpendicolare al terreno e raggiunge la citata doppia altezza: allo stesso modo e per le medesime ragioni risultano insufficienti le misure di mitigazione dell'impatto previste dal proponente.

Per quanto riguarda, infine, l'impatto cumulativo dell'impianto anche in rapporto ad altri impianti similari presenti sul territorio, è stata presa in considerazione un'area di raggio 5 km dal baricentro dell'impianto; con tali premesse la non presenza di altri impianti fotovoltaici realizzati a terra nell'area potrebbe far considerare, in base a quanto presentato dal richiedente, l'impatto cumulativo in misura nulla.

Tuttavia, si fa presente che nel Polo industriale di Oristano Corpo Sud, presso il comune di Santa Giusta è in fase di procedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.) un impianto fotovoltaico di una potenza complessiva di 19 MW (circa 9,5 MW+9,5 MW), nonché un ulteriore progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 26 MWp da realizzarsi in area industriale sempre nel Comune di Santa Giusta e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza di picco o nominale di 56 MWp ubicato in località Tanca Manna, nei comuni di Santa Giusta e Palmas Arborea.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Sulla scorta di quanto emerso nella fase istruttoria si richiede la seguente documentazione integrativa:

- Simulazioni con analisi di studio di intervisibilità che preveda il posizionamento dei moduli nella fase di esercizio in di massima altezza.
- Constatata la presenza di una fascia di verde intorno al campo fotovoltaico con specie arbustive di altezza insufficiente ad oscurare l'impianto sarebbe opportuno prevedere misure di mitigazione con specie arbustive endemiche e specie arboree autoctone che possano oscurare gli impianti.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Dall'analisi della documentazione trasmessa appare evidente che risulta necessario acquisire la documentazione integrativa richiesta, al fine di poter meglio effettuare le valutazioni di competenza relativamente agli impatti eventuali sulla piccola, media e grande scala e sulle loro possibili interrelazioni o vicendevoli ripercussioni sul breve, medio e lungo periodo.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, si resta in attesa della documentazione integrativa richiesta e si rimane a disposizione per la valutazione di alternative progettuali in grado di superare le criticità esposte.

Il funzionario istruttore
Area funzionale paesaggio
Ing. Claudia Demelas

Il responsabile del procedimento
Area funzionale Patrimonio Archeologico
Funzionario Archeologo Dott.ssa Maura Vargiu

Il responsabile del procedimento
Area funzionale Paesaggio
Funzionario Architetto Arch. Stefano Montinari

LA SOPRINTENDENTE
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 8266] PROVINCIA DI ORISTANO (comuni di Oristano e Santa Giusta) – Località “Cirras” – Progetto “SANTA GIUSTA 1” – Realizzazione in area industriale di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di trasmissione nazionale (RTN) di potenza di picco pari a 27071,07 kW.
Procedura riferita al D. Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: CCEN Santa Giusta S.r.l.
Richiesta integrazioni.**

In riferimento all’oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 2947 del 01.09.2022, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MiTE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 41214 del 21.11.2022, assunta agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 5915 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nella richiamata nota, per quanto concerne la tutela archeologica, la suddetta Soprintendenza ha rilevato nella documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 le seguenti criticità:

- “*gli elaborati progettuali previsti per le valutazioni relative all’attivazione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016, non risultano conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al DPCM del 14 febbraio 2022 (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2022, “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”)*”;
- “*lo studio archeologico presentato si avvale unicamente dell’analisi delle fonti bibliografiche riferite al patrimonio archeologico noto nell’area di intervento, mentre non risulta sia stata esaminata la documentazione d’archivio e non risulta che siano state effettuate indagini archeologiche di superficie*”;
- viene ritenuta necessaria “*un’analisi esaustiva del patrimonio archeologico noto nelle aree di intervento e dell’impatto delle opere progettuali sullo stesso, condotta in conformità al disposto del DPCM del 14 febbraio 2022*”.

Nel concordare con le suddette osservazioni, si sottolinea che, come chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n. 29 del 19/05/2022, le “Linee guida per la



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss.pnrr@pec.cultura.gov.it

procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 si applicano «*alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso*» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dal MiTE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V con nota prot. n. 0104117 del 29.08.2022.

Ciò considerato, si ritengono pertanto necessarie le seguenti integrazioni alla relazione archeologica, redatte in conformità alle suddette “Linee guida” e comprensive degli elaborati previsti al punto 4.3 di queste ultime:

- fotointerpretazione;
- survey e documentazione connessa alla ricognizione (schede UR secondo standard MODI);
- carta della visibilità;
- carta del rischio archeologico relativo ed assoluto.

È necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l'invio alla Soprintendenza competente della documentazione integrativa richiesta, in modo da consentire l'eventuale attivazione della procedura di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, commi 3 e 8 nei termini di legge e a tal fine perfezionare con l'Ufficio territoriale l'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

Tale accordo mira a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per l'esecuzione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, finalizzate alla predisposizione della “relazione archeologica definitiva” di cui al comma 9 del citato art. 25, indispensabile per l'espressione del parere di competenza nell'ambito della procedura in oggetto, coerentemente con il dettato normativo vigente.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

IL DIRIGENTE *ad interim* DEL SERVIZIO II
dott. Elena Calandra

E. Calandra





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 8266] PROVINCIA DI ORISTANO (COMUNI DI ORISTANO E SANTA GIUSTA) – Località “Cirras”
- Progetto “SANTA GIUSTA 1”- Realizzazione in area industriale di un impianto fotovoltaico connesso alla rete di trasmissione nazionale (RTN) di potenza di picco pari a 27.071,07 kW.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: CCEN Santa Giusta S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 2947 del 01/09/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 41214 del 21/11/2022 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che le criticità evidenziate riguardano la tutela paesaggistica e archeologica, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente



VALENTE
Esmeralda
23.11.2022
16:33:34
GMT+00:00





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0011255-03/05/2018
Cl. 02.01.00/257.1

Alla Regione autonoma della Sardegna
Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica

Direzione generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia

E p.c.

Alla Direzione generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
Al Capo di Gabinetto dell'On.le
Ministro

Oggetto: Richiesta parere in merito alla portata applicativa della legge n. 168 del 20 novembre 2017 (*Norme in materia di domini collettivi*).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 6160 del 2018 di codesta Regione autonoma, con la quale, in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 168 del 2017, riguardante i "domini collettivi", si pongono i seguenti quesiti interpretativi:

- se la previsione legislativa che prevede la permanenza del vincolo paesaggistico "*anche in caso di liquidazione degli usi civici*", debba essere riferita solo alla fattispecie della liquidazione degli usi civici su terre private ovvero sia riferibile, indistintamente, a tutte le ipotesi di estinzione dell'uso civico;
- "*preso atto del fatto che dalla norma in esame deriva il "mantenimento" di un vincolo di carattere paesaggistico-ambientale non più ascrivibile alla categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 42 del 2004*", quale sia la categoria di beni paesaggistici "*cui riferire i valori paesaggisticamente protetti da tale vincolo*" e come si attui "*la gestione della eventuale situazione in cui non sussistano nell'area valori paesaggistici meritevoli di tutela*".
- se sia possibile, in sede di pianificazione congiunta Stato-Regione, intervenuti i provvedimenti di estinzione dell'uso civico, valutare "*l'assenza di valori paesaggistici meritevoli di tutela*", al fine di sottrarre le aree già soggette all'uso civico al vincolo paesaggistico.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Come noto, la rilevanza sotto il profilo paesaggistico degli usi civici è stata stabilita prima con il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (*Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431, che novellando l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha sottoposto a vincolo paesaggistico «*le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici*», e poi con l'art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni fondamentali la Corte costituzionale ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006).

La Corte costituzionale ha affermato che «*la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale"*» (sentenze n. 46 del 1995 e 210 del 2014), confermando, quindi, che l'interesse alla permanenza dell'uso civico non può essere limitata ad alcune fattispecie (liquidazione usi civici), trovando la sua *ratio* nello «*specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici*».

Tale interpretazione è peraltro suffragata dallo stesso tenore letterale della norma di cui al comma 6 del citato art. 3 della legge n. 168 del 2017, che così recita «*Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*».

Ed infatti, la congiunzione «*anche*», che ha valore accrescitivo, lungi dall'escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio che «*non disciplina uno specifico procedimento, da attivare d'ufficio o su istanza di parte, volto alla rimozione del vincolo già imposto, e dunque volto alla revoca del provvedimento amministrativo che ha imposto il vincolo.....L'assenza di una specifica normativa nazionale attinente alla rimozione del vincolo si spiega, perché – in base ad un principio generale dell'ordinamento più volte enunciato anche da questo Consiglio – l'eventuale degrado dell'area sottoposta alla salvaguardia in base alla legislazione di*



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

settore non fa sorgere l'esigenza di rimuovere il vincolo, ma – al contrario – comporta l'esigenza che vi sia una maggiore protezione delle aree tutelate (anche in sede esame delle istanze di autorizzazione), per 'salvare il salvabile' ed evitare ulteriori compromissioni e degradi" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5989 del 2012).

Conseguentemente, il vincolo paesaggistico gravante sull'uso civico non si può considerare estinto in virtù dei provvedimenti di sclassificazione, che hanno, in ogni caso, riguardo a interessi diversi dalla tutela del paesaggio. Il citato comma 3 della legge 168 del 2017 non lascia, peraltro, adito a dubbi laddove stabilisce che il *"vincolo è mantenuto"*, intendendo, per tale, evidentemente lo stesso vincolo (uso civico) che permane con la relativa tutela prevista dal codice. Muove quindi da un'erronea impostazione concettuale il quesito che pone la questione relativa alla *"gestione della eventuale situazione in cui non sussistano nell'area valori paesaggistici meritevoli di tutela"*.

Le ipotesi di sclassificazione, che sottraggono in via definitiva il bene alla collettività ed al patrimonio tutelato, devono soggiacere al meccanismo concertativo della pianificazione congiunta Stato-Regione, che costituisce *"il modello procedimentale che permette la conciliazione degli interessi in gioco e la coesistenza dei due ambiti di competenza legislativa statale e regionale"* (Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2017), mediante il quale lo Stato può *"far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale"* (Corte costituzionale, citata sentenza n. 210 del 2014).

Si precisa, infine, che la pianificazione paesaggistica congiunta non può porsi come obiettivo di valutare *"l'assenza di valori paesaggistici meritevoli di tutela"* (cfr. l'art. 143, comma 4, lettera b), del codice, che prevede il recupero e la riqualificazione delle aree gravemente compromesse o degradate), al fine di sottrarre le aree già soggette all'uso civico al vincolo paesaggistico, escludendo, implicitamente, una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di valori paesaggistici anche non strettamente identificabili con il perdurare dei caratteri e degli usi civici (ad esempio, terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi).

IL CAPO DELL'UFFICIO

Paolo Carpentieri